



**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA CO-GESTIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PRESSO UNA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Premesso che** si rende necessario avviare il procedimento per l'individuazione di enti del terzo settore per la co-progettazione e la successiva gestione di una comunità alloggio per persone con disabilità da attivare presso l'immobile di proprietà comunale sito in Torrecuso alla Via Oliveto.

**Richiamati:**

1) La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

2) l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore,

attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

3) le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:

- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;

4) il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 che:

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale distrettuale.
- la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifiche azioni finalizzate a soddisfare bisogni dei cittadini.
- l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner;

**Visto** l’art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all’interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241/1990 è dunque il contenitore giuridico all’interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 06.03.2026 con la quale è stato deliberato:

- **di dare mandato** al responsabile dell’Area Amministrativa di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico finalizzato alla co-progettazione e gestione, presso l’immobile di proprietà

comunale sito in Torrecuso alla via Oliveto, di una Comunità alloggio per persone disabili con capienza massima di 16 posti letto;

➤ **di approvare** le seguenti linee guida per la pubblicazione del predetto Avviso pubblico finalizzato alla co-progettazione e gestione di una comunità alloggio per persone con disabilità dove sperimentare percorsi di autonomia rivolti a persone con disabilità:

- individuazione, a seguito di procedura a evidenza pubblica, del soggetto partner che dovrà essere un Ente del Terzo Settore (ETS), così come definito dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore”, in forma singola, o riuniti (o che intendono riunirsi) in associazione temporanea di scopo;
- avvio della co-progettazione con il partner selezionato ed elaborazione del progetto esecutivo, con l’indicazione dei ruoli di ciascun partner;
- sottoscrizione della convenzione per la co - gestione delle azioni previste nel suddetto progetto esecutivo della durata di anni 3, rinnovabile per ulteriori 24 mesi;

**Viste** le Linee Guida Anac n. 17 del 27.07.2022 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” secondo le quali “Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del Terzo Settore;

**Dato atto che** la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118 comma 4 della Costituzione”, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

**Considerato**, inoltre, che la co-progettazione di cui all’art. 7 D.P.C.M. 30.03.20201:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull’esercizio comune della funzione pubblica;

**Considerato**, altresì, che l’inclusione delle persone con disabilità richiede l’utilizzo di strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. E’ necessario, pertanto, strutturare un approccio di

sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà.

La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi.

Vista la determina settoriale n. 130 R.G. 336 del 28.05.2026 di approvazione del presente avviso e dello schema di domanda per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

## **RENDE NOTO**

che, con il presente Avviso, il Comune di Torrecuso indice una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3 D.lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di una co-progettazione adeguata alle esigenze specifiche della Comunità alloggio per Disabili da istituire presso una struttura di propria proprietà.

### **Art. 1 – Oggetto del servizio**

La procedura ha per oggetto la definizione e attuazione di un progetto integrato che possa prevedere la realizzazione e gestione di una Comunità Alloggio per persone con disabilità disabili presso il Comune di Torrecuso per complessivi 16 posti.

### **ART. 2 - Finalità e principi ispiratori**

Il progetto dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

- centralità della persona;
- autodeterminazione e autonomia;
- inclusione sociale e partecipazione attiva;
- innovazione dei modelli di intervento;
- integrazione con il territorio e la comunità locale.

### **ART. 3 - Destinatari**

I servizi e le progettualità sono rivolti a soggetti disabili adulti autonomi e semiautonomi che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa secondo criteri da definire in co-progettazione.

### **ART. 4 - Soggetti ammessi e requisiti di ammissione**

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti giuridici appartenenti alle seguenti categorie, in forma singola o associata (ATS/ATI):

- \* Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS;
- \* Cooperative sociali di tipo A o A+B iscritte all'albo delle cooperative sociali;
- \* Fondazioni e altri ETS.

A pena di esclusione, i soggetti partecipanti devono possedere alla data di scadenza dell'avviso i seguenti requisiti:

#### **1. Requisiti generali:**

- essere iscritti al RUNTS con iscrizione definitiva da almeno 6 mesi o, nella fase transitoria per la piena operatività del RUNTS, negli appositi albi/registri di riferimento in base alla propria natura giuridica, previsti dalle normative di settore (art. 101, comma 3, del Dlgs. 117/2017);

- qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, l'ETS dovrà essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS (art. 11 D.lgs. 117/2017);
- di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- di essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- non essere in stato di liquidazione, scioglimento o in altre condizioni che ne impediscano l'operatività;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 94 e ss. del Dlgs. 36/2023 che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di prevedere nel proprio Statuto servizi analoghi a quelli previsti nel presente Avviso;
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'Avviso;
- di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili;
- di impegnarsi ad individuare una o più sedi operative (uffici) localizzate all'interno del territorio del Comune di Torrecuso, in caso di sottoscrizione della convenzione (In caso di ATS costituita o costituenda, la dichiarazione può essere resa solo dalla capofila dell'ETS);
- di impegnarsi, prima della stipula della Convenzione, ad erogare il servizio nel rispetto degli standard e dei criteri definiti dal Regolamento Regionale n. 4 del 07 aprile 2014 e relativo Catalogo dei Servizi per struttura di Centro polifunzionale per persone disabili;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, ai sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679(GDPR).

## 2. Requisiti speciali e tecnico professionali:

- aver gestito, negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi socio-assistenziali, socio-educativi o di inclusione sociale per persone con disabilità e/o disagio psichico (minori e/o adulti), analoghi o affini a quelli oggetto della co-progettazione, per un periodo complessivo non inferiore a 24 mesi, comprovato da documentazione (affidamenti, contratti, rapporti convenzionali o attestazioni di enti pubblici);
- disporre di un'organizzazione interna con personale qualificato (es. educatori professionali, psicologi, operatori socio-assistenziali, ecc.), con esperienza documentata negli ambiti di intervento previsti, inclusi progetti finalizzati all'inclusione sociale di persone con disabilità e/o disagio psichico.

## 3. Requisiti organizzativi e di solidità

- documentare la capacità di rendicontazione e gestione di risorse pubbliche e/o cofinanziamenti attraverso almeno tre progetti finanziati da enti pubblici o fondi europei/PNRR negli ultimi 3 anni;

I requisiti di ordine generale di cui al punto 1 dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante in forma singola e da ciascuno dei partecipanti al consorzio ordinario o al raggruppamento temporaneo. Nel caso di consorzi di società cooperative di produzione e lavoro o consorzi stabili detti requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuno dei partecipanti al consorzio indicati quali esecutori delle attività progettuali.

I requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante in forma singola e/o dall'ETS capofila/mandatario nel caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo. Nel caso di consorzi di società cooperative di produzione e lavoro o consorzi stabili detto requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelle delle consorziate.

Si precisa che ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola domanda di partecipazione. Relativamente ai soggetti costituiti in forma associata è vietato all'ETS di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

Nei consorzi tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio stabili ai consorziati indicati come esecutori delle attività progettuali è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In alternativa, detti consorzi possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Ai consorziati indicati come esecutori delle attività progettuali è vietato indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

È consentita la partecipazione da parte di ETS non ancora costituiti in consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo. In tal caso tutti i soggetti che costituiranno il consorzio o raggruppamento entro la conclusione del procedimento di co-progettazione, conferendo, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate. Il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve risultare da scrittura privata autenticata.

### **ART. 5 - Immobile comunale e modalità di utilizzo**

Il Comune di Torrecuso, nell'ambito della presente procedura di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, mette a disposizione quale forma di compartecipazione pubblica un immobile di proprietà comunale sito in Via Oliveto che potrà ospitare massimo 16 posti letto.

L'immobile è destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività e dei servizi oggetto del progetto di coprogettazione, perseguendo finalità di interesse generale a favore di persone con disabilità, senza scopo di lucro.

L'utilizzo dell'immobile da parte dell'Ente del Terzo Settore partner avverrà mediante concessione d'uso funzionalmente e strumentalmente connessa alla coprogettazione, regolata da apposita convenzione.

La concessione:

- non costituisce trasferimento di diritti reali;
- è temporalmente limitata alla durata della convenzione di coprogettazione;
- è subordinata al rispetto delle finalità sociali e delle attività progettuali condivise;
- non genera diritti automatici di rinnovo.

Il canone di concessione verrà stabilito in misura meramente simbolica, in considerazione:

- dell'assenza di finalità lucrative dell'ETS;
- del valore sociale delle attività svolte;
- degli oneri gestionali, manutentivi e organizzativi posti a carico del soggetto partner;
- della funzione strumentale dell'immobile al perseguimento di un interesse pubblico.

La concessione d'uso dell'immobile non configura aiuto di Stato, né attribuisce un vantaggio economico selettivo, in quanto:

- è finalizzata esclusivamente allo svolgimento di attività di interesse generale;

- è priva di sfruttamento economico del bene;
- è inserita in un rapporto di amministrazione condivisa e non sinallagmatico.

Le condizioni di utilizzo, gestione, manutenzione ordinaria e restituzione dell'immobile saranno dettagliatamente disciplinate nella convenzione di coprogettazione.

## **ART. 6 - FASI DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE**

La procedura di cui al presente avviso si configura come procedura di amministrazione condivisa ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e non costituisce procedura di gara né affidamento di servizi. Essa si articola nelle seguenti fasi sequenziali e interconnesse:

### **1. FASE A - AVVISO PUBBLICO E SELEZIONE DEL PARTNER DI COPROGETTAZIONE**

Il Comune di Torrecuso, mediante il presente avviso pubblico, acquisisce proposte progettuali di massima da parte degli Enti del Terzo Settore interessati, finalizzate a individuare il soggetto o il raggruppamento di soggetti (ATS/ATI) con cui avviare il percorso di coprogettazione.

La selezione del partner avviene sulla base dei criteri di cui all'Art. 10, privilegiando:

- la qualità e l'innovatività delle proposte;
- la coerenza con le finalità sociali perseguite;
- l'esperienza e la capacità organizzativa dell'ente.

### **2. FASE B - AVVIO DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE**

Con il soggetto selezionato viene attivato un tavolo di co-progettazione, quale spazio di confronto e lavoro congiunto tra l'Amministrazione comunale e l'Ente del Terzo Settore.

In tale fase:

- le parti condividono bisogni, obiettivi e risorse disponibili;
- la proposta progettuale selezionata viene analizzata, integrata e sviluppata congiuntamente;
- vengono definite le modalità organizzative, gestionali e operative degli interventi.

La partecipazione al tavolo non comporta automaticamente l'affidamento delle attività.

### **3. FASE C - DEFINIZIONE CONGIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PIANO ECONOMICO.**

Nell'ambito del tavolo di coprogettazione, il Comune e l'ETS partner selezionato procedono alla definizione condivisa del progetto esecutivo, che dovrà includere almeno:

- descrizione dettagliata delle attività e dei servizi;
- modalità di presa in carico e personalizzazione degli interventi;
- assetto organizzativo e ruolo delle parti;
- piano economico-finanziario sostenibile;
- indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti.

Il progetto esecutivo rappresenta l'esito del percorso di co-progettazione e non una mera accettazione della proposta iniziale.

### **4. FASE D - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI COPROGETTAZIONE**

A seguito della positiva conclusione della fase di coprogettazione, il Comune procede:

- all'approvazione del progetto esecutivo;
- alla sottoscrizione di apposita convenzione di coprogettazione, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, che disciplinerà:
  - durata del rapporto;
  - impegni reciproci;
  - modalità di utilizzo dell'immobile comunale;
  - risorse messe a disposizione dalle parti;
  - modalità di monitoraggio, verifica e rendicontazione.

### **5. FASE E -ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CONDIVISA**

Durante l'attuazione del progetto:

- il Comune e l'ETS partner collaborano in un'ottica di corresponsabilità;
- sono previsti momenti periodici di monitoraggio e verifica;
- il progetto potrà essere rimodulato, previo accordo tra le parti, per rispondere a bisogni emergenti o a mutate condizioni di contesto.

#### **ART. 7- RISORSE ECONOMICHE E PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ**

La co-progettazione si fonda sul principio della condivisione delle risorse, della corresponsabilità e della collaborazione tra il Comune di Torrecuso e l'Ente del Terzo Settore partner, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.

Il progetto potrà essere sostenuto attraverso:

- risorse economiche e strumentali del Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- risorse finanziarie provenienti da fondi regionali, nazionali o europei;
- risorse proprie dell'Ente del Terzo Settore;
- attività di fundraising, donazioni e contributi di soggetti terzi;
- eventuale compartecipazione degli utenti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di equità e accessibilità.

Le risorse pubbliche eventualmente messe a disposizione:

- non costituiscono corrispettivo di prestazioni;
- non sono commisurate a singole attività o servizi resi;
- sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale condivisi;
- concorrono alla sostenibilità complessiva del progetto.

La definizione puntuale delle risorse economiche, delle forme di cofinanziamento e delle responsabilità finanziarie delle parti avverrà nell'ambito del tavolo di coprogettazione, mediante la predisposizione di un piano economico-finanziario condiviso.

Il rapporto tra il Comune e l'Ente del Terzo Settore:

- non è di natura sinallagmatica;
- non configura affidamento di servizi né appalto pubblico;
- si fonda su un modello collaborativo e paritario di amministrazione condivisa.

Le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio e di rendicontazione saranno disciplinate nella convenzione di coprogettazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

#### **ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione di coprogettazione che sarà sottoscritta a seguito della conclusione positiva del percorso di cui al presente avviso avrà una durata di anni tre (3), eventualmente rinnovabile, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

La durata è stabilita in coerenza con:

- la natura sperimentale e innovativa degli interventi;
- la necessità di garantire continuità e stabilità alle attività a favore delle persone con disabilità;
- l'esigenza di monitorare e valutare gli esiti del progetto nel medio periodo.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

Gli ETS dovranno presentare entro il giorno 12 giugno 2026:

- istanza di partecipazione come da modello allegato al presente avviso compresi gli allegati richiesti dalla stessa;

## **ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

Le proposte progettuali presentate dagli Enti del Terzo Settore ammessi alla procedura saranno valutate da apposita Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti.

La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri:

### **CRITERIO A. INNOVATIVITÀ DELL'IDEA PROGETTUALE - MAX 35 PUNTI**

La Commissione valuterà il grado di innovazione dell'idea progettuale proposta, con particolare riferimento alla capacità di superare modelli tradizionali di intervento e di promuovere percorsi di autonomia e vita indipendente per le persone con disabilità.

#### **Sub-criterio A1. originalità del modello di intervento - max 15 punti**

Capacità di proporre modelli innovativi rispetto ai servizi tradizionali (es. co-housing sociale, abitare supportato, budget di salute, progetti di vita indipendente, ecc.).

#### **Sub-criterio A2. promozione dell'autonomia e della vita indipendente - max 10 punti**

Soluzioni progettuali orientate all'autodeterminazione, all'empowerment e allo sviluppo delle competenze personali e sociali degli utenti.

#### **Sub-criterio A3. utilizzo di metodologie e strumenti innovativi - max 10 punti**

Impiego di tecnologie assistive, strumenti digitali, approcci educativi, organizzativi e gestionali innovativi.

### **CRITERIO B. QUALITÀ E COERENZA DEL PROGETTO - MAX 30 PUNTI**

La Commissione valuterà la qualità complessiva della proposta progettuale e la sua coerenza con gli obiettivi, le finalità e i principi ispiratori del presente avviso.

#### **Sub-criterio B1. Coerenza con obiettivi e finalità dell'avviso - max 10 punti**

Allineamento del progetto con i destinatari, le finalità sociali e i principi della coprogettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017.

#### **Sub-criterio B2. Chiarezza e completezza della proposta - max 10 punti**

Adeguate articolazione delle attività, chiarezza delle modalità operative, presenza di un cronoprogramma realistico.

#### **Sub-criterio B3. Personalizzazione degli interventi - max 10 punti**

Capacità di adattare i servizi e gli interventi ai bisogni individuali delle persone con disabilità, attraverso progetti personalizzati.

### **C. ESPERIENZA E CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DELL'ENTE - MAX 20 PUNTI**

La Commissione valuterà l'esperienza maturata e l'adeguatezza organizzativa dell'ente proponente in relazione agli interventi oggetto della coprogettazione.

#### **Sub-criterio C1. Esperienza nel settore della disabilità e/o del disagio psichico - max 10 punti**

Esperienze pregresse documentate nella gestione di servizi analoghi.

#### **Sub-criterio C2. Qualificazione del personale - max 5 punti**

Presenza di figure professionali qualificate (educatori professionali, OSS/OSA, psicologi, assistenti sociali, ecc.).

#### **Sub-criterio C3. Capacità di rete e partenariato - max 5 punti**

Capacità dell'ente di attivare e consolidare reti territoriali con enti pubblici, soggetti del Terzo Settore, servizi socio-sanitari e altre realtà locali.

### **D. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E GESTIONALE - MAX 15 PUNTI**

La Commissione valuterà la sostenibilità economica e la capacità gestionale della proposta progettuale.

#### **Sub-criterio D1. Coerenza ed equilibrio del piano economico - max 10 punti**

Equilibrio tra costi, risorse disponibili, attività previste e obiettivi del progetto.

#### **Sub-criterio D2. Capacità di attrarre risorse aggiuntive - max 5 punti**

Capacità di attivare cofinanziamenti, attività di fundraising, partecipazione a bandi o utilizzo di risorse proprie.

### **SOGLIE MINIME DI AMMISSIBILITÀ**

Per l'accesso alla fase di coprogettazione è richiesto:

- punteggio minimo complessivo: 60/100;
- punteggio minimo nell'Area A - Innovatività dell'idea progettuale: 20/35.

Il mancato raggiungimento anche di una sola delle soglie minime comporta l'esclusione dalla procedura.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente avviso non costituisce procedura di gara né determina obblighi contrattuali immediati per l'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi fase del procedimento, di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura, ovvero di non procedere all'individuazione del partner, senza che i partecipanti possano vantare diritti, pretese o aspettative di sorta, né richiedere indennizzi, rimborsi o risarcimenti.

#### **Procedura di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017 – Comune di Torrecuso**

#### **PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI**

#### **CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

Il punteggio per ciascun sub-criterio sarà attribuito dalla Commissione secondo la seguente scala orientativa:

- **Insufficiente:** 0–30% del punteggio massimo
- **Sufficiente:** 31–60%
- **Buono:** 61–80%
- **Ottimo / Eccellente:** 81–100%

#### **SOGLIA MINIMA DI AMMISSIBILITÀ**

Per l'accesso alla fase di coprogettazione è richiesto:

- **punteggio minimo complessivo: 60/100**
- **punteggio minimo Area A (Innovazione): 20/35**

Allegati

- modello domanda di partecipazione;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Dott. Valeriano Maio